



Carpi, data della firma digitale

Spett.le

- **Arpae SAC Modena**  
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA  
[auomo@cert.arpae.emr.it](mailto:auomo@cert.arpae.emr.it)
- **Regione Emilia Romagna**  
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente  
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: Pratica n° 37201/2024 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018**

**Progetto:** Impianto agrivoltaico avanzato denominato "Carpi\_1", avente potenza pari a 20,43 MWp, e relative opere di connessione, da installare nel Comune di Carpi (MO).

**Ubicazione:** Carpi (MO) – Località Fossoli – foglio 9, mappali vari

**Proponente:** Iren Green Generation Tech S.r.l.

**Riferimenti RER:** fasc.1311/95/2024 PG.1301669 del 25/11/2024

**Osservazioni e contributo istruttorio**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SETTORI S3, S4, S5**

**Considerato**

- che per il progetto in epigrafe era stata avviata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dal competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Codice Identificativo 10827, assunta agli atti del Comune di Carpi con PG n. 36996 del 27/05/2024;
- che il MASE, con nota registro ufficiale n° 0171740 del 23/09/2024, assunta agli atti del Comune di Carpi con PG n. 65535 del 23/09/2024, comunicava la sospensione del procedimento per intervenute modifiche normative inerenti la modifica dell'autorità competente allo svolgimento della valutazione ambientale per la potenza di impianto in progetto (L. 02/02/2024);
- che il MASE, con nota registro ufficiale n° 0209612 del 15/11/2024, assunta agli atti del Comune di Carpi con PG n. 80083 del 15/11/2024 comunicava il ritiro dell'istanza di VIA da parte del Proponente;

**Visto** l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Carpi\_1", avente potenza pari a 20,43 MWp, e relative opere di connessione, da installare nel Comune di Carpi (MO), notificato da Arpae con comunicazione assunta agli atti del Comune di Carpi al PG n. 85169 del 02/12/2024, pratica Arpae n° 37201/2024;

**Valutata** la documentazione tecnica prodotta dal proponente ed effettuata l'istruttoria da parte dei competenti uffici;

**Richiamati:**

- la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 28/2010: Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 125/2023: Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio;
- i pareri espressi dal Settore Governo e Qualità del Territorio della Regione Emilia Romagna, Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità, REG PG/2023/1053631, REG PG/2023/1264886, REG PG/2024/365131, REG PG/2024/536325;

**Richiamato** altresì il parere già espresso da questa Amministrazione in sede di svolgimento del procedimento di VIA Ministeriale sopra richiamato (PG n. 0045528 del 26/06/2024), che si allega in copia;

**Considerato**, come dichiarato dal Proponente, che l'impianto in progetto:



- Si qualifica come impianto agrivoltaico avanzato di tipo 1, ai sensi delle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal MiTE (ora MASE) in data 27 giugno 2022;
- È costituito da 32.956 pannelli fotovoltaici di superficie pari a 2,7 mq cadauno, montati su strutture ad inseguimento di tipo monoassiale, per una potenza complessiva pari a 20,43 MWp;
- Occupa una superficie agricola pari a 30.55.00 ha ed il suo **LAOR massimo** (rapporto tra la superficie occupata dai pannelli nella loro massima estensione e superficie agricola disponibile) **è pari a circa il 29%** (Spv = 89.020 mq; Stot = 305520 mq);
- **Ricade interamente in area definita idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater) del D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.**

#### OSSERVA QUANTO SEGUE

- 1) Nelle aree definite idonee ai sensi **dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater)** del D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., la DAL Regione Emilia Romagna n. 125 del 23 maggio 2023 al punto 1) c.2.3 del dispositivo stabilisce che continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Conseguentemente su tali aree potranno essere installati impianti fotovoltaici (sia con moduli ubicati al suolo, sia di tipo agrivoltaico) nella misura massima del 10% delle aree agricole nella disponibilità del Proponente.  
Stante i dati progettuali dichiarati dal Proponente, e sopra sintetizzati, tale disposizione determinerebbe necessariamente la riduzione della superficie occupata dai pannelli fotovoltaici, che dovrebbe passare dagli attuali 89.020 mq dichiarati a circa 30.552 mq.
- 2) Le disposizioni della DAL 28/2010 come integrata e modificata dalla DAL 125/2023, giusto il parere reso dal Responsabile dell'Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità del Settore Governo e Qualità delle Regione Emilia Romagna, PG/2023/1053631 del 20/10/2023:
  - a. sono espressamente formulate *“in piena attuazione delle vigenti Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010), che stabiliscono i principi generali cui devono conformarsi le Regioni nel definire i criteri localizzativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici”;*
  - b. Hanno definito la *“massima porzione di suolo occupabile nelle aree agricole - e, dunque, sia in quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021, sia in quelle di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente - prevedendo che gli impianti fotovoltaici (sia con moduli a terra, sia agrivoltaici) possano essere installati:*
    - a) *nella misura del 100% delle aree agricole idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021;*
    - b) *nella misura del 10% delle aree agricole nella disponibilità del soggetto richiedente, per quanto riguarda le aree di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 e le restanti aree che “non siano state dichiarate idonee” dalla disciplina statale e regionale in materia”;*
  - c. Hanno *“recepito l'individuazione delle aree idonee svolta dalla normativa statale (art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021)”;*
  - d. Hanno *“confermato e integrato le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 199/2021”;*
  - e. Hanno *“riconosciuto la necessità di una valutazione in concreto del progetto di impianto presentato, che garantisca le esigenze di tutela di tutti gli aspetti ambientali, paesaggistici, agricoli, storico-culturali ecc. presenti nell'area prescelta”*
- 3) L'area oggetto di intervento:
  - a. si colloca interamente in Territorio rurale - Paesaggio delle Bonifiche, elaborato VT1 Tutele paesaggistiche e naturali - art. 5.2.2 TR6 PUG;
  - b. confina a nord e ad est con la ZPS IT4040015 Valli di Gruppo, che fa parte dei siti Rete Natura 2000;
  - c. confina a nord e ad est con i seguenti elementi identificati nella tavola ST.2.2 del PUG – Strategie d'Unione – Rete verde blu e paesaggi:
    - corridoi ecologici locali da potenziare/realizzare,
    - nodi ecologici,
    - rete blu primaria,
    - aree di collegamento ecologico,
    - viabilità storica,
    - itinerario fruitivo/greenway di progetto.

#### CONCLUDE

**Che, stante quanto sopra osservato, l'ipotesi progettuale presentata, a giudizio di questa Amministrazione, non è conforme alle disposizioni normative regionali vigenti (DAL 28/2010 e DAL 125/2023).**



**CHIEDE**

1) **La revisione dell'intero progetto, e degli elaborati correlati, in modo da renderlo conforme alle disposizioni regionali e ai pareri sopra richiamati**, al fine di poter proseguire l'istruttoria di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 in quanto i criteri localizzativi stabiliti nella normativa surriferita, pur costituendo una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno delle diverse aree e destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, sono espressione dei primari valori paesaggistici, ambientali e di salvaguardia del suolo agricolo stabiliti dalla Regione e che l'Amministrazione Comunale ha fatto propri, per quanto di competenza, nel PUG e la cui piena osservanza consente, prima ancora di esaminare nel dettaglio le caratteristiche dell'opera, di minimizzare il rischio di compromissione di quei valori paesaggistico-ambientali tutelati;

2) In alternativa, qualora il Proponente non intendesse conformare il progetto secondo le richieste di cui sopra, **di concludere la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, rinviando il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** da espletarsi nell'ambito del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) previsto dall'art. 27-bis del Dlgs 152/2006.

Infatti il mancato rispetto della DAL 125, relativamente al vincolo della massima occupazione di suolo ammissibile nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021, determina di fatto impatti ambientali superiori agli obiettivi di sostenibilità territoriale definiti dalla DAL stessa, e rende necessaria una valutazione in concreto e più approfondita del progetto, anche in relazione agli effetti dell'opera sugli elementi ambientali, paesaggistici e storico-culturali presenti nell'area prescelta, come evidenziati al punto 3 delle osservazioni.

Questa Amministrazione ritiene che tali valutazioni possano essere più propriamente e compiutamente svolte nell'ambito della procedura di PAUR, comprensiva di VIA.

**SI RISERVA**

Nelle successive fasi procedimentali finalizzate al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto:

- 1) Di confermare, a fronte di ipotesi progettuali non conformate alle richieste di cui sopra, quanto osservato e richiesto nel presente documento;
- 2) Di valutare l'effettiva idoneità dell'area oggetto di intervento e delle soluzioni progettuali proposte, come conformate alle richieste formulate con il presente documento, atteso che l'idoneità di un'area, definita astrattamente come tale dalla normativa, deve essere necessariamente valutata in concreto, in relazione al progetto di impianto presentato e alle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, agricola e storico-culturale che verrebbero eventualmente compromesse in caso di realizzazione di un impianto agrivoltaico in quell'ambito territoriale, caratterizzato dagli elementi di tutela e valorizzazione del territorio evidenziati nel vigente strumento di pianificazione territoriale (PUG), e sinteticamente richiamati al punto 3 delle osservazioni.

I tecnici istruttori  
Funzionario E.Q. Alberto Bracali  
Istruttore tecnico Cecilia Fontana

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE S3  
AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Dott. Urb. Renzo Pavignani  
(firmato digitalmente)



**Allegati:**

- Contributo istruttorio Procedura VIA MASE 10827, PG n. 45528/2024